



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore*  
*e la Normativa Tecnica*

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, nonché la relativa Guida CEI 0-14:2005-03 relativa all'applicazione del medesimo regolamento;
- VISTA** la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 2;
- VISTA** la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 recante Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 che, in attuazione dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, designa ACCREDIA quale unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e ne prescrive le relative regole di organizzazione e funzionamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008;
- VISTA** la Convenzione in data 6 luglio 2017, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico ed ACCREDIA, per l'attività di accreditamento, e successivo *Addendum* stipulato tra le medesime parti in data 26 settembre 2017, con il quale l'Ente è chiamato a verificare, in capo agli Organismi che operano ai sensi dei citati articoli 4, 6 e 7 del richiamato d.P.R. n. 462/2001, il rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTA** la Convenzione in data 5 luglio 2019 e, in particolare, l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento il compito di rilasciare accreditamenti in capo agli Organismi di ispezione che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del citato d.P.R. n. 462/2001 a seguito della verifica del rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTO** il decreto direttoriale del 22 dicembre 2020 di abilitazione dell'Organismo TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE S.r.l. a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", su installazioni ed impianti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

**ACQUISITA** con protocollo Mise n. 179177 dell'8 giugno 2021, la comunicazione di Accredia con la quale si informa questa Direzione Generale che è stato Deliberato l'aggiornamento del Certificato di Accreditamento n. 325E emesso nello Schema ISP con scadenza al 14 dicembre 2024 con l'inserimento della nuova ragione sociale da TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE S.r.l. a TVE S.r.l., senza modifica dello scopo di accreditamento dell'organismo;

**RITENUTO** di dover procedere alla modifica del decreto di abilitazione in modo da rendere noto l'aggiornamento della nuova ragione sociale dell'Organismo in parola;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. La ragione sociale dell'organismo TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE S.r.l. con sede legale e operativa in Via Kufstein, 1 – Frazione Loc. Spini di Gardolo – 38121 Trento (TN) – P.IVA 01844810224 abilitato ad operare ai sensi del d.P.R. n. 462/2001, con decreto direttoriale del 22 dicembre 2020 viene modificata in TVE S.r.l..

### **Articolo 2**

2. Restano salve tutte le restanti disposizioni contenute nel citato decreto direttoriale di abilitazione del 22 dicembre 2020 citato, all'art. 1, comma 1, concernenti gli obblighi a carico dell'Organismo.

### **Articolo 3**

3. L'abilitazione concessa con decreto direttoriale di abilitazione del 22 dicembre 2020, ha validità fino al 14 dicembre 2024.

### **Articolo 4**

1. Il presente decreto, è notificato all'interessato e, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

*Roma, lì*

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Avv. Loredana Gulino*